



CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI DEL COMUNE DI MANTOVA – CIG 9479875055

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio postale sia di posta ordinaria che raccomandata od assicurata, piego di libri e pacchi per la corrispondenza del Comune di Mantova, comprendente la consegna, il ritiro giornaliero della corrispondenza in partenza dalla sede municipale, la lavorazione della corrispondenza in partenza ivi comprese l'affrancatura e tutte le operazioni propedeutiche alla spedizione, la spedizione, distribuzione e recapito al destinatario su tutto il territorio nazionale ed extranazionale nonché la rendicontazione delle attività svolte.

Non sono oggetto della presente procedura:

- i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con notificazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982;
- i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta delle infrazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Per gli invii all'estero le zone di destinazione sono da identificarsi secondo l'attuale classificazione adottata F.S.U. così ripartibili in linea di massima:

- ZONA 1 Europa e bacino del Mediterraneo;
- ZONA 2 Altri paesi dell'Africa, Americhe, altri Paesi dell'Asia
- ZONA 3 Oceania

Per la corrispondenza inviata all'estero, di qualunque tipologia si dovrà garantire la spedizione entro 2 (due) giorni dalla consegna del materiale all'appaltatore.

Nell'allegato al presente documento **“Quantitativi di spedizioni presunti”**, sono riportati i quantitativi annui presunti di fornitura, calcolati sulla base dei flussi storici di invio dell'ultimo biennio, diversificati per le tipologie di prodotti postali e per le diverse grammature. L'elenco delle quantità è puramente indicativo, non esaustivo, e non impegna in alcun modo l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare anche servizi e prodotti diversi da quelli previsti nel presente capitolato e relativi allegati, qualora si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse e imprevedibili dell'Amministrazione stessa. In questo caso si procederà a richiedere una quotazione diretta e, nel caso in cui la predetta quotazione richiesta sia ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato sulla base dell'esperimento di una breve indagine di mercato, lo stesso prodotto/servizio entrerà a far parte dell'elenco degli articoli del presente Capitolato, seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto

Il servizio dovrà svolgersi nei luoghi, con le frequenze e le tipologie di intervento esplicitati nel presente documento.

ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di 45 mesi, con decorrenza dall'effettiva data di inizio del servizio.

Qualora ne ricorrano i presupposti il Responsabile dell'esecuzione autorizzerà ai sensi del combinato disposto art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76 convertito con legge 120 del 11.09.2020 e arti. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

Fatto salvo quanto sopra previsto, alla scadenza del contratto e per motivate ragioni, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto – alle medesime condizioni – per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, per la durata massima di mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Comune si riserva altresì la facoltà, per motivi di interesse pubblico, di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire almeno tre mesi prima della data stabilita per il recesso. In caso di esercizio di detta facoltà da parte del Comune, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di qualunque tipo, ad eccezione del pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate. Si precisa che tra i motivi di interesse pubblico rientrano i mutamenti organizzativi del Comune che incidono sulla prestazione del servizio postale; in particolare è motivo di interesse pubblico, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della carta, la individuazione di nuove forme telematiche di invio della corrispondenza.

ART. 3- IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

Il valore presunto per l'intera durata contrattuale di 45 mesi è stimata in complessivi euro 150.000,00 Iva esclusa.

Il costo medio della manodopera di una unità operativa relativo alla durata contrattuale ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 è pari a Euro 32.383,00.

L'importo massimo stimato totale ai fini dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 è pari a: 45 mesi di affidamento (€uro 150.000,00) + proroga tecnica (€ 20.000,00) + quinto d'obbligo (30.000,00) = € 200.000,00

Il corrispettivo, omnicomprensivo del servizio, sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, applicando i prezzi unitari a tutte le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Tale importo è stato calcolato a consuntivo in base all'andamento storico medio delle spedizioni dell'Ente ed ha carattere meramente presunto. L'entità dell'affidamento deriverà dalle prestazioni effettivamente richieste nel periodo considerato.

Si precisa che con l'introduzione delle disposizioni legislative inerenti l'obbligo di scambio telematico di corrispondenza tra pubbliche amministrazioni, il volume annuo indicato potrebbe essere soggetto ad ulteriori variazioni in diminuzione.

Pertanto i dati riportati nell'**allegato 1** circa il volume annuo gestito e la ripartizione tra le varie tipologie di posta sono forniti in via indicativa, al solo scopo di permettere una valutazione economica del contratto; il volume annuo indicato potrebbe essere soggetto ad ulteriori variazioni in diminuzione. L'aggiudicatario nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato per il periodo contrattuale; è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara.

Il presente contratto è a misura in relazione alle quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.

Pertanto l'appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del c.c., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo dell'appalto nei limiti del 20% dell'importo presunto. Entro il limite suddetto, l'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

ALL. A

L' Ente non sarà in alcun modo vincolato a rivolgersi esclusivamente all'operatore aggiudicatario per la spedizione della propria corrispondenza.

Per quanto riguarda la destinazione della corrispondenza, sulla base dei dati storici rilevati si desume che gli invii risultano così indirizzati:

- circa il 50% sul territorio comunale;
- circa il 30% sul territorio regionale;
- circa il 17% sul resto del territorio nazionale;
- circa il 3% all'estero.

ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti e art. 29 del D.L. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi.

2. A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dalla ditta appaltatrice mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Successivamente il Rup e il Dec condurranno specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine di tale istruttoria, qualora il Rup accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti si specifica che la revisione prezzi non sarà ammessa in relazione ai costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro applicato, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica

ART. 5 – CRITERIO AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei servizi è prevista mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del D. L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11.09.2020 in deroga a quanto indicato all'art. 36, comma 2 lett b) del d.lgs 50/2016, in modalità telematica mediante la piattaforma Sintel di Aria spa, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 95 comma 4 e 133 del precitato D.Lgs, trattandosi di servizi standardizzati e caratterizzati da elevata ripetitività.

ART. 6 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Servizio di raccolta (pick up) presso la sede dell'Ufficio Spedizioni del Comune di Mantova, in via Roma 39, degli invii postali compresa la spedizioni di pacchi.

Il servizio da erogare giornalmente tra le ore 12.00 e le ore 13.00 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì ovvero entro altro orario che, per esigenze di servizio, sia comunicato dal Comune alla ditta aggiudicataria con un preavviso di almeno due giorni. La corrispondenza in partenza viene consegnata al personale della ditta aggiudicataria debitamente imbustata da ogni singolo servizio comunale e raccolta dall'Ufficio Spedizioni, suddivisa per categoria di corrispondenza e accompagnata da una distinta di consegna sommaria riportante il numero degli invii, distinti per tipologia di spedizione, e la data della consegna.

ALL. A

La raccolta della posta si perfeziona con l'apposizione della firma in calce alla distinta da parte dell'incaricato della ditta aggiudicataria che effettua il servizio, successivamente sarà effettuata dall'ufficio preposto la verifica puntuale delle singole comunicazioni indicate nella distinta di presa in carico per verificare la corrispondenza con quanto effettivamente preso in carico.

L'ufficio preposto al controllo provvederà giornalmente a segnalare le eventuali anomalie riscontrate alla Stazione Appaltante attraverso l'invio di una apposita comunicazione mail all'indirizzo da concordare in sede di avvio del servizio.

Tutta la corrispondenza presa in carico e per la quale non siano state comunicate anomalie nei tempi previsti, è considerata accettata.

Le raccomandate già munite dell'eventuale avviso di ricevimento compilato con i dati del mittente e del destinatario, e le buste sono accompagnate da un elenco contenente nominativi ed indirizzi dei destinatari; lo stesso modello deve essere restituito in copia il primo giorno lavorativo successivo all'Ufficio Spedizioni del Comune, completato dei codici a barre identificativi di ciascun invio registrato; gli avvisi di ricevimento devono essere forniti dalla ditta aggiudicataria insieme ai codici a barre adesivi.

Consegna all'Ufficio Spedizioni del Comune della posta in arrivo.

Il servizio prevede il ritiro della corrispondenza del Comune di Mantova da Poste Italiane e la consegna presso la sede del Comune di Mantova, in via Roma 39, da effettuarsi nelle giornate dal lunedì al venerdì (non giornate festive), nella fascia oraria dalle 9.00 alle 10.00, con disponibilità ad eventuale temporanea consegna in orari differenti da concordare con il Comune.

L'Ufficio preposto verifica l'esatta destinazione della corrispondenza ritirata e procede all'eventuale restituzione di quella non indirizzata al Comune.

La ditta aggiudicataria deve rilasciare agli incaricati comunali apposita attestazione dell'avvenuta consegna, riportante la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato che ha effettuato il servizio; la consegna della posta si perfeziona con la apposizione della firma in calce alla attestazione da parte dell'addetto comunale.

Tutta la corrispondenza deve essere trasportata in appositi contenitori rigidi forniti dalla ditta aggiudicataria.

Lavorazione della corrispondenza- servizio affrancatura

- Posta ordinaria: affrancatura a carico della ditta aggiudicataria presso la propria sede, utilizzando una propria macchina affrancatrice.
- Raccomandate semplici: affrancatura come specificato per la posta ordinaria, apposizione del codice a barre sulla busta, completamento della distinta con numero di codice a barre e tariffa accanto al nominativo del destinatario fornito mediante distinta da ogni da ufficio/servizio/settore del Comune.
- Raccomandate A/R: apposizione del codice a barre sulla busta, apposizione del numero di codice a barre sull'A/R, apposizione data di spedizione sull'A/R se mancante, completamento della distinta con numero di codice a barre e tariffa accanto al nominativo.

Limitatamente alla posta raccomandata, l'impegno da parte dell'operatore aggiudicatario a:

1. effettuare almeno un tentativo di consegna; nel caso in cui l'operatore aggiudicatario non fosse in grado di consegnare l'invio al destinatario per assenza di quest'ultimo o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, l'operatore aggiudicatario è obbligato a lasciare un avviso di tentata consegna (avviso di giacenza) nella cassetta domiciliare del destinatario con indicazione del punto di giacenza ove il destinatario potrà ritirare la Corrispondenza in giacenza.

All'atto di consegna delle raccomandate dovrà essere rilevata la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di altra persona a ciò delegata; in caso di raccomandate A/R tali dati dovranno essere riportati sull'avviso di ricevimento.

Qualora invece risulti impossibile effettuare la consegna (rifiuto dell'invio da parte del destinatario, sconosciuto, trasferito, irraggiungibile o deceduto, indirizzo di destinazione inesatto, insufficiente o inesistente ecc.), è necessario indicare sull'invio la motivazione di mancata consegna e restituire l'invio stesso alla stazione appaltante.

2. assicurare un tempo di giacenza pari ad almeno 30 giorni solari per la Posta Raccomandata, decorrenti dalla data di consegna dell'avviso di giacenza.

3. offrire un servizio di tracciatura tale da permettere all'Ente la verifica in tempo reale dello stato di lavorazione degli invii attraverso una ricerca per codice identificativo della comunicazione, secondo le

ALL. A

normali prassi in uso nel mercato dei servizi postali; il servizio di tracciatura dovrà essere accessibile mediante sito web e/o tramite numero verde gratuito.

Ufficio operativo e di deposito

L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, se non già esistente, dovrà attivare e rendere funzionante, sul territorio comunale, almeno un ufficio per il deposito della posta inesitata. L'ufficio dovrà essere facilmente identificabile dai cittadini e imprese, accessibile per le persone con disabilità, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, anche nel pomeriggio (con esclusione di domeniche e festivi) ed il sabato per almeno 4 ore. L'ufficio dovrà essere dotato di recapito telefonico dedicato, numero di fax dedicato e posta certificata, dotato di idoneo parcheggio nelle vicinanze e attrezzato con adeguate misure di sicurezza per garantire la riservatezza e l'integrità della corrispondenza, nelle fasi di lavorazione/conservazione delle inesitate.

La mancata o parziale attivazione dell'ufficio di deposito prima dell'avvio del servizio o l'assenza o insufficienza di misure minime di sicurezza, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto.

ART. 7 - TEMPI DI CONSEGNA DELLA POSTA AL DESTINATARIO FINALE

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la posta ordinaria e le raccomandate al destinatario finale tra il 4° e il 6° giorno successivo alla presa in consegna.

ART. 8 RENDICONTAZIONI E CONTROLLI

La ditta aggiudicataria dovrà fornire apposito rendiconto mensile delle spedizioni lavorate, consistente nella rilevazione quantitativa con specifica della tipologia, peso, aree di destinazione e costo addebitato della corrispondenza spedita per conto dell'ente, entro il 7° giorno del mese successivo a quello di riferimento del rendiconto stesso. Eventuali discrepanze rilevate dall'Amministrazione Comunale saranno comunicate tempestivamente.

Il rendiconto costituirà allegato obbligatorio della fattura mensile emessa dalla ditta aggiudicataria, come specificato all'art. 20 del presente capitolato.

Il Comune di Mantova effettuerà controlli sui rendiconti delle spedizioni predisposti dalla ditta aggiudicataria e su quanto da essa fatturato. Nel caso in cui il Comune verificasse delle inesattezze o incongruenze nei conteggi provvederà a darne immediata comunicazione alla ditta per le dovute rettifiche o compensazioni.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia, redatta secondo lo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da Istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 97, comma 7 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria, così come previsto dall'art. 103, comma 1 del medesimo decreto.

Per usufruire di tali benefici l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i.

In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ALL. A

La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'Appaltatore. La cauzione dovrà essere integrata ogni volta chela Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai seni del presente capitolato.

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La responsabilità della gestione del servizio postale, una volta prelevata la corrispondenza dagli uffici del Comune, è a carico dell'operatore affidatario o che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Ente.

L'operatore affidatario risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare all'Ente o a terzi, anche quando la richiesta di risarcimento venisse presentata al Comune di Mantova.

A tal riguardo l'impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- Polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'utilizzo dei prodotti oggetto del servizio, con un massimale unico di € 1.000.000,00(un milione) per ogni sinistro;
- prevedere la garanzia RC personale dei dipendenti della Società;
- Prevedere che la copertura sia operante per ogni evento dannoso provocato a terzi dall'utilizzo dei prodotti usati per l'espletamento del servizio.
- Le eventuali franchigie/scoperti previsti dal contratto di assicurazione non potranno in nessun caso essere opposti né ai danneggiati né all'Ente.
- In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica.
- In tal caso, si dovrà produrre una appendice alle stesse, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
- Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità in corso della durata del contratto di servizio.
- Ogni danno subito dalle persone incaricate del trasporto e della consegna, dai mezzi di trasporto, dalla merce trasportata, da terzi eventuali è ad esclusivo carico dell'appaltatore che è completamente responsabile anche del rispetto di qualsiasi disposizione di legge.
- Ente dovrà pertanto essere sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla ditta e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

ART. 11 - RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore, entro il termine indicato dall'Amministrazione nella lettera di aggiudicazione, comunica la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente al Servizio Spedizioni la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

ART. 12– RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona di Rainone Santa, Istruttore Amministrativo contabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

É vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett.d), punto 2, D. Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , D. Lgs. 50/2016, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ALL. A

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49 del DL77/2021 convertito con Legge 108/2021

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico richiesti per l'appaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 15 - RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

Il Comune di Mantova, si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione. L'Amministrazione Comunale non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Art. 16 - OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere validità 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del C.C.. Mentre con la presentazione dell'offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato ("Riserva di non aggiudicazione").

ART. 17- OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

Personale

Il personale della ditta che avrà accesso al Comune dovrà essere riconoscibile per l'uso dell'uniforme e/o per il possesso di un tesserino di riconoscimento aziendale le spese per abiti di servizio, le tessere, i distintivi e ogni altra cosa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a totale carico della Ditta.

Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. 81/2008 e a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'Appaltatore deve quindi garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal Documento di Valutazione dei Rischi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile a un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo a eventuali assenze mediante un'immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

È onere dell'Appaltatore tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, si precisa che, avuto riguardo alla natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il quale non è previsto l'espletamento in luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, fatta eccezione per il solo il ritiro della corrispondenza presso uffici dell'Ente già di natura aperti al pubblico.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'operatore aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione all'Ente, in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l'operatore aggiudicatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui alla L. 12.06.1990 n. 146, art. 1 - comma 2 lettera e) - e successive modificazioni ed integrazioni, attenendosi al disposto "per la tutela dei servizi minimi essenziali", rientrando il servizio in oggetto in tale casistica

Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Lo stesso, quindi, garantisce che il trattamento dei dati personali del Comune di Mantova sia effettuato per i soli fini legati alla gestione del presente contratto e che siano adottate le misure di sicurezza prescritte nel Codice della Privacy per i dati personali.

E' fatto divieto all'Appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore è tenuto, pertanto, ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

Obbligo del rispetto del codice di comportamento

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Mantova, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

ART. 18 - PENALI

In caso di inadempimenti in materia di qualità del servizio e di termini di consegna previsti dall'art. 7, in un arco temporale significativo non inferiore al trimestre, verrà applicata una penale fino ad un massimo di euro 200,00.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di aumentare le predette penali, commisurandole alla gravità della singola irregolarità.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Per le inadempienze contestate per iscritto, l'aggiudicatario dovrà comunicare le sue controdeduzioni entro 15 giorni, dal ricevimento delle contestazioni formulate dall'Amministrazione e inviate tramite pec.

Art. 19 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, D. Lgs. 50/2016, dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra detto.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione per inadempimento

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 C.C., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'Appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del D.P.R. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate e applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa);
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106, D. Lgs. 50/2016.
- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto all'art. 3, L. 13.02.2010, n.136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 21 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Emissione della fattura

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Obbligo di fatturazione elettronica

L'Amministrazione Comunale può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha introdotto, insieme al successivo art. 25, D.L. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, commi 209 – 214, legge 244/2007.

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT).

Pagamenti e obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle singole fatture e avrà luogo mediante ordine di bonifico. Tale termine potrà essere sospeso

ALL. A

nel periodo di fine anno (indicativamente 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Maturate le condizioni contrattuali, il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, controlla l'importo del corrispettivo dovuto.

Contestualmente redige l'elenco delle prestazioni eseguite, che unitamente al certificato di pagamento, sono sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese connesse al bonifico bancario e quelle derivanti da eventuali, specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto, tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati – anche in via esclusiva – tramite bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al citato art. 3, L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi summenzionati, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3, L. 136/2010.

ART. 22 – CLAUSULA CONSIP

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito nella Legge 135/2012, che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dall'Appaltatore, è obbligo dell'Amministrazione comunale richiedere allo stesso di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva saranno definite avanti al foro di Mantova, in via esclusiva, a tal fine l'Appaltatore eleggerà domicilio in Mantova presso la Segreteria del Comune.

ART. 24– CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'Appaltatore, con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificamente le clausole del presente capitolato (art. 18 "Cause Sopravvenute – Sospensione" e art. 20 "Recesso dal Contratto").

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

Il Comune di Mantova è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare d'appalto di servizi/ forniture e lavori, il Comune di Mantova ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di

ALL. A

sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Mantova verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei loro dipendenti, collaboratori e consulenti.

ART. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

ART. 26 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente così come indicato al precedente art. 2.

Qualora abbia luogo detta esecuzione anticipata, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
 - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo.

- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Mantova la società ICAR s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia, via E. Tedeschi n. 12/F, nella persona dell'Avv. Guido Paratico, dati di contatto: Telefono 0376 803074, PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espresa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

f.to Il Dirigente
Dott. Nicola Rebecchi